

Delibera n. 40/2023

Procedimento sanzionatorio avviato con delibera n. 4/2023, dell'11 gennaio 2023, nei confronti di Grandi Navi Veloci S.p.A., ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera l), numero 1), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Chiusura per avvenuto pagamento in misura ridotta.

L'Autorità, nella sua riunione del 9 marzo 2023

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, con particolare riferimento al capo I, sezioni I e II;

VISTO l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità o ART) e, in particolare:

- il comma 2, lettera e), ai sensi del quale provvede *“a definire, in relazione ai diversi tipi di servizio e alle diverse infrastrutture, il contenuto minimo degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture di trasporto e a dirimere le relative controversie; sono fatte salve le ulteriori garanzie che accrescano la protezione degli utenti che i gestori dei servizi e delle infrastrutture possono inserire nelle proprie carte dei servizi”*;
- il comma 3, lettera d), ai sensi del quale *“richiede a chi ne è in possesso le informazioni e l'esibizione dei documenti necessari per l'esercizio delle sue funzioni, nonché raccoglie da qualunque soggetto informato dichiarazioni, da verbalizzare se rese oralmente”*;
- il comma 3, lettera f), ai sensi del quale l'Autorità *“ordina la cessazione delle condotte in contrasto con gli atti di regolazione adottati e con gli impegni assunti dai soggetti sottoposti a regolazione, disponendo le misure opportune di ripristino”*;
- il comma 3, lettera l), numero 1), ai sensi del quale *“applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino all'1 per cento del fatturato dell'impresa interessata qualora i destinatari di una richiesta della stessa Autorità forniscano informazioni inesatte, fuorvianti o incomplete, ovvero non forniscano le informazioni nel termine stabilito”*;

VISTI il regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, e il decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129, recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni di tale regolamento;

- VISTO** il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità, approvato con delibera n. 15/2014, del 27 febbraio 2014, e successive modificazioni (di seguito: Regolamento sanzionatorio) e, in particolare, l'articolo 7 recante la *"Procedura semplificata"*;
- VISTA** la delibera dell'Autorità n. 83/2019, del 4 luglio 2019, con cui è stato approvato l'atto recante *"Misure concernenti il contenuto minimo degli specifici diritti che gli utenti dei servizi di trasporto via mare e per vie navigabili interne possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e degli operatori dei terminali con riguardo al trattamento dei reclami"*;
- VISTA** la delibera n. 172/2022, del 6 ottobre 2022, notificata, in pari data, con prot. ART n. 20895/2022, con cui, *inter alia*, è stata accertata, nei confronti di Grandi Navi Veloci S.p.A. (di seguito anche: GNV o la Società), la perdurante inottemperanza, con riferimento alla cancellazione del viaggio da Palermo a Genova, con partenza prevista alle ore 21:30 del 18 agosto 2021, alla misura 5.1 dell'Allegato A alla delibera 83/2019, in quanto GNV non risultava aver corrisposto al reclamante l'indennizzo automatico dovuto in caso di ritardo nella risposta al reclamo, e a tale Società è stato, pertanto, ordinato di cessare tale violazione, adottando le opportune misure di ripristino, ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera f), della legge istitutiva, erogando l'indennizzo automatico al reclamante entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica di tale provvedimento e trasmettendo all'Autorità, entro il medesimo termine, idonea documentazione comprovante l'attuazione di tale ordine;
- RILEVATO** che la Società non ha trasmesso la documentazione richiesta entro il termine assegnato;
- VISTA** la nota prot. ART n. 24229/2022, dell'11 novembre 2022, con cui, con riferimento all'ordine di cessazione della violazione e di adozione delle relative misure di ripristino, di cui alla summenzionata delibera n. 172/2022, alla Società è stato chiesto, ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera d), della legge istitutiva, nonché dell'articolo 4 del Regolamento sanzionatorio, di trasmettere idonea documentazione comprovante l'ottemperanza a tale ordine, con l'avviso che in caso di informazioni inesatte, fuorvianti, incomplete o fornite oltre il termine stabilito, l'Autorità si sarebbe riservata di avviare un procedimento sanzionatorio ai sensi della normativa vigente;
- RILEVATO** che la Società non ha riscontrato la predetta richiesta di informazioni, entro il termine assegnato;
- VISTA** la nota prot. ART n. 25466/2022, del 1° dicembre 2022, con cui la Società è stata sollecitata a riscontrare la predetta richiesta di informazioni, rinnovando l'avviso che in caso di perdurare della condotta omissiva l'Autorità si sarebbe riservata di avviare un procedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera l), numero

1), della legge istitutiva, *“in esito al quale potrà essere irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria fino all’1 per cento del fatturato”*;

RILEVATO

che la Società non ha riscontrato la predetta richiesta di informazioni, entro il termine assegnato;

VISTA

la delibera n. 4/2023, del 11 gennaio 2023, notificata, in data 12 gennaio 2023, con nota prot. ART n. 491/2023, con la quale l’Autorità ha avviato, nei confronti di Grandi Navi Veloci S.p.A. (di seguito anche: Società), un procedimento sanzionatorio ai sensi dell’articolo 37, comma 3, lettera I), numero 1), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per la mancata ottemperanza alle richieste di informazioni dell’Autorità di cui alle note prott. ART nn. 24229/2022 e 25466/2022;

CONSIDERATO

che, in applicazione del richiamato articolo 7 del Regolamento sanzionatorio, la summenzionata delibera n. 4/2023 ha quantificato in euro 44.000,00 (quarantaquattromila/00) la sanzione pecuniaria da irrogare, all'esito del procedimento sanzionatorio, in caso di accertamento della violazione, disponendo che la Società potesse, entro il termine di 30 giorni dalla notifica, avvalersi della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta della sanzione, nella misura di un terzo dell’importo sopra indicato, pari a euro 14.666,67 (quattordicimilaseicentosessantasei/67), così determinando l’estinzione del procedimento sanzionatorio, a condizione che la violazione contestata in tale delibera fosse cessata;

RILEVATO

che Grandi Navi Veloci S.p.A. si è avvalsa della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta della sanzione, così come previsto dal citato articolo 7, comma 2, del Regolamento sanzionatorio e che il suddetto pagamento, attese le evidenze bancarie assunte con prot. ART n. 1632/2023, del 2 febbraio 2023, risulta effettuato tempestivamente e nell’ammontare previsto dal punto 3 della citata delibera n. 4/2023, per un totale di euro 14.666,67 (quattordicimilaseicentosessantasei/67);

VISTA

la nota acquisita agli atti con prot. ART n. 1879/2023, del 7 febbraio 2023, con cui la Società ha trasmesso la documentazione comprovante la corresponsione al reclamante dell’indennizzo automatico previsto dalla misura 5.1 dell’Allegato A alla delibera 83/2019, in attuazione dell’ordine di cui ai punti 6 e 7 della delibera n. 172/2022;

CONSIDERATO

che il pagamento in misura ridotta della sanzione accompagnato dalla cessazione della violazione contestata comporta, ai sensi dell’articolo 7, commi 2 e 3, del Regolamento sanzionatorio, l’estinzione del procedimento sanzionatorio avviato con la delibera n. 4/2023;

DELIBERA

1. il procedimento sanzionatorio avviato con la delibera n. 4/2023, dell'11 gennaio 2023, nei confronti di Grandi Navi Veloci S.p.A., ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera I), numero 1), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è estinto per effetto dell'intervenuto pagamento in misura ridotta della relativa sanzione e della cessazione della violazione contestata, ai sensi dell'articolo 7, commi 2 e 3, del Regolamento sanzionatorio;
2. il presente provvedimento è notificato a Grandi Navi Veloci S.p.A. e pubblicato sul sito *web* istituzionale dell'Autorità.

Torino, 9 marzo 2023

Il Presidente
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 82/2005)